

Tribunale di Roma, 25 luglio 2012. Pres. Monsurrò, Est. Miccio.

Concordato preventivo - Cessione parziale dei beni - violazione del principio di cui all'articolo 2740 c.c. - Inammissibilità.

Concordato preventivo - Concordato in continuità - conservazione di parte del patrimonio in capo alla proponente - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Attestazione della fattibilità del piano - Professionista attestatore che si avvalga dell'operato di altri soggetti - Assunzione di responsabilità - Necessità.

Concordato preventivo - Attestazione della fattibilità del piano - Indicazione di condizione futura incerta - Giudizio di verosimiglianza in ordine al suo verificarsi - Necessità.

Viola la regola di ordine pubblico posta dall'articolo 2740 c.c., secondo la quale ogni debitore risponde delle obbligazioni con tutto il suo patrimonio, la proposta di concordato che preveda una cessione soltanto parziale dei beni e ciò nonostante prospetti determinati vantaggi compensativi per i creditori. (Nel caso di specie, la proposta riguardava un concordato di gruppo ove parte del ricavato dalla cessione dei beni di una società veniva destinato al soddisfacimento dei creditori di altre società del gruppo).

Solamente nell'ambito del concordato in continuità, in un'ottica di favore verso il risanamento dell'impresa, è possibile proporre ai creditori la conservazione di parte del patrimonio in capo alla proponente e la cessione ai creditori di asset non strategici.

Il professionista che allo scopo di attestare fattibilità del piano concordatario si avvalga dell'operato e delle valutazioni di altri soggetti, deve far proprie le loro conclusioni e produrre una esplicita assunzione di responsabilità in ordine al loro operato.

Il professionista che attesti la fattibilità del piano concordatario indicando come condizione della stessa fattibilità un evento futuro ed incerto deve comunque esprimere, con motivazione adeguata e completa e pur senza negare l'esistenza di margini di incertezza, un giudizio di verosimiglianza in ordine al fatto che quell'evento possa realmente realizzarsi.

TRIBUNALE DI ROMA

Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
Dott. C. Monsurrò, Presidente
Dott. M. Vannucci, Giudice
Dott. F. Miccio, Giudice rel.

letto il ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori promosso dalle società If. s.r.l. in liquidazione; Immobiliare Eu. s.r.l. in liquidazione; Immobiliare A. s.r.l. in liquidazione; DP D. Periodici s.r.l. in liquidazione; Te. s.r.l. in liquidazione; Casa di Spedizioni C. T. s.r.l. in liquidazione; L. Holding s.r.l. in liquidazione; Media C. s.r.l. in liquidazione; P. Scarl in liquidazione; Nuova C. Informatica s.r.l. in liquidazione; Co. Italia s.r.l. in liquidazione, dato atto che la proposta di concordato segue un tentativo di piano di risanamento ex art. 67 l.f. non accettato dagli istituti di credito, dato atto che gli attivi patrimoniali sono composti prevalentemente da immobili e da corrispettivi attesi per effetto dell'esito positivo di giudizi - avviati e da avviare - aventi ad oggetto la restituzione di parte dei canoni riscossi da società di leasing nel corso di rapporti contrattuali risoltisi per inadempimento delle proponenti, in applicazione dell'articolo 1526 c.c., dato atto che le società sono state convocate per chiarimenti all'udienza del 16.7.2012, alla quale è comparso anche il Pubblico Ministero chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ed il fallimento di tutte le ricorrenti, dato atto che nel corso dell'udienza la difesa delle società proponenti ha prodotto memoria con documentazione, dato atto che tutte le società ricorrenti hanno sede legale in Roma, e dunque non si pongono

profili di eventuale incompetenza territoriale del Tribunale adito, dato atto che le proposte di concordato devono intendersi, per espressa previsione delle proponenti, condizionate l'una alle altre, nel senso che l'eventuale non ammissione – ovvero non approvazione o non omologazione – dell'una comporterebbe il venir meno delle altre,

ritenuto che una proposta di concordato c.d. di gruppo sia astrattamente ammissibile laddove siano rispettate le regole sulla competenza territoriale; siano tenute distinte le masse attive e passive; il raggiungimento delle maggioranze venga richiesto per ogni singola società, risolvendosi, invero, questa tipologia di concordato - di matrice giurisprudenziale - in un fascio di procedimenti concordatari che realizzano, tuttavia, per essere presentati contestualmente ed affidati al medesimo giudice delegato, il vantaggio di una gestione e comprensione unitaria con riferimento sia all'analisi del piano che ai tempi ed alle determinazioni adottate dal giudice delegato, dagli organi della procedura e dal Collegio, evidenzia quanto segue.

1. La proposta concordataria. Le società ricorrenti propongono, ciascuna, un concordato con cessione ai creditori di "tutti i beni e le attività dalle stesse possedute" attraverso un piano "di tipo liquidatorio, essendo il soddisfacimento dei creditori concorsuali derivante dalla realizzazione dell'attivo delle società proponenti il concordato" (pag. 170) con previsioni di pagamenti dei creditori nella misura del 5% per If.; del 19% per Immobiliare Europea; del 20% per Immobiliare Apollo; del 10% per tutte le altre.

Al fine rendere sostenibile la presentazione di una proposta concordataria per tutte le società del gruppo il piano prevede, con riferimento alle società Immobiliare A. ed Immobiliare Europea, che il ricavato della liquidazione dei beni venga destinato ai creditori delle due società in misura pari al 19% e 20% e che l'eccedenza (stimata in euro 11.997.500,00, di cui 10.092.500,00 provenienti da Immobiliare Europea) venga invece destinata al pagamento dei creditori delle altre società in concordato, e ciò in un'ottica di vantaggio compensativo ed indirettamente di vantaggio anche per gli stessi

creditori delle due società (cfr. tabella a pag. 178, che indica le modalità di ripartizione della eccedenza tra le diverse società).

I creditori delle società Immobiliare A. ed Immobiliare Europea, in particolare, trarrebbero vantaggi compensativi "collegati alla sistemazione concordataria dell'insolvenza di gruppo..." e ciò in quanto "l'attivo di tali due società sarebbe intaccato per l'esperimento di azioni revocatorie o di inefficacia da parte delle curatele delle altre società... e le rinunce ai prestiti obbligazionari sono state risolutivamente condizionate dagli obbligazionisti alla omologazione del concordato preventivo di gruppo".

La proposta di concordato, con riferimento ai creditori delle due società da ultimo richiamate, ipotizza quindi una cessione parziale dei beni in loro favore, nel senso che si prevede che venga loro destinato non già l'intero corrispettivo tratto dalla liquidazione degli stessi, bensì la sola quota necessaria e sufficiente a pagarli nella misura prevista dal piano, per poi distribuire l'eccedenza in favore delle altre società del gruppo, e ciò allo scopo dichiarato di rendere "sostenibile" una proposta concordataria per tutte, diversamente percorribile solo da parte delle società Immobiliare Europea, Immobiliare A. e Consorzio Perseo. Nella medesima prospettiva di concordato "di gruppo", la proposta prevede che le spese di procedure vengano sostenute – tutte – da Immobiliare Europea.

2. Inammissibilità di una proposta di concordato di liquidazione con cessione parziale dei beni ai creditori.

Così sintetizzato lo schema della proposta concordataria, occorre verificare se la previsione di una cessione solo parziale dei beni ai creditori delle due società summenzionate ponga una questione di ammissibilità della proposta concordataria (e dunque della sua conformità a diritto) ovvero sia circostanza che appartenga in via esclusiva alla sfera delle valutazioni di convenienza e conseguentemente (come sostenuto dalla difesa delle società proponenti, che ne ha assunto la ammissibilità in virtù del principio di atipicità della proposta concordataria di cui all'articolo 160 l.f. e della facoltà di modularne

liberamente il contenuto) sfugga completamente al sindacato del Tribunale per essere invece rimessa alle sole determinazioni del ceto creditorio.

Ritiene il Collegio che la proposta di concordato sia inammissibile, per una pluralità di ragioni.

In via preliminare, occorre ricordare come il concordato preventivo consista in una proposta di soddisfacimento dei creditori avanzata da un imprenditore in crisi che può realizzare, in ragione della maggiore flessibilità riconosciuta dalla recente riforma dell'istituto, una finalità sia di risanamento (attraverso la prosecuzione dell'impresa in capo al medesimo proponente, ovvero mediante cessione a terzi dell'azienda: sul punto si tornerà nel prosieguo) ovvero di mera liquidazione (come nella specie, ossia senza prosecuzione dell'attività di impresa ma con messa a disposizione dei creditori del patrimonio residuo).

La proposta concordataria, in quanto atto unilaterale tra vivi avente contenuto patrimoniale disciplinato, nei limiti della compatibilità, dalle regole generali sui contratti ex art. 1324 c.c. deve essere sorretta da una causa lecita e meritevole di tutela ed avere un oggetto, anch'esso, oltre che possibile, lecito (cfr. in tal senso T. Roma 16 aprile 2008, est. Di Marzio).

Una proposta concordataria con finalità liquidatorie che preveda il mantenimento di parte dell'attivo in capo alla società proponente (sia pure per destinarlo ai creditori di altre società del gruppo: il motivo della mancata cessione di tutto il patrimonio è, in effetti, privo di rilievo, in mancanza di una disciplina dell'insolvenza di gruppo che attribuisca protezione giuridica agli interessi del gruppo rispetto all'interesse dei creditori della singola società) si porrebbe in aperto contrasto con l'articolo 2740 c.c., che pone il principio della responsabilità patrimoniale del debitore verso i suoi creditori con tutto il suo patrimonio, in quanto finirebbe per legittimare – a fronte dell'effetto esdebitatorio del quale godrebbe la società proponente ai sensi dell'articolo 184 l.f. con riferimento alla porzione dei debiti non pagati in sede concordataria - una vera e propria sottrazione ai creditori di quella società di parte dell'attivo. Né la circostanza

della sottoposizione al voto della proposta può modificarne l'esito: la possibilità, per la maggioranza, di esprimersi sulla convenienza della proposta con effetto autoritativo anche verso la minoranza dissenziente incontra i limiti posti dall'ordinamento tra i quali, si ripete, quello della liceità della causa e dell'oggetto con riferimento all'articolo 2740 c.c..

In altre parole, ed esemplificando, qualora si sottoponesse ai creditori una proposta di concordato che preveda, in ipotesi, la cessione integrale del patrimonio ad un terzo predeterminato in proposta e verso un corrispettivo anch'esso prestabilito, non vi sarebbe violazione alcuna dell'articolo 2740 c.c. perché il proponente aspirerebbe all'effetto esdebitatorio attraverso la cessione di tutto il suo patrimonio con attribuzione dell'intero corrispettivo ai creditori, e legittimamente questi ultimi potrebbero essere quindi interpellati sulla convenienza della proposta rispetto all'eventuale risultato economico ritraibile in una liquidazione fallimentare e decidere a maggioranza; ove, come nella specie, venga invece richiesto ai creditori di pronunciarsi su di una proposta che prevede l'attribuzione in loro favore di una parte del risultato della liquidazione fallimentare, viene ad essere violata la regola di ordine pubblico posta dall'articolo 2740 c.c. secondo la quale ogni debitore risponde delle obbligazioni assunte verso ciascun creditore con tutto il suo patrimonio (senza che possa conservarne o diversamente destinarne una porzione).

Indiretta conferma della validità dell'assunto può trarsi anche dal fatto che il risultato di provocare una diversa allocazione delle risorse e dei debiti nell'ambito di un gruppo può essere realizzato mediante una operazione di fusione tra società in bonis, procedimento che contempla, però, una serie di tutele individuali in favore dei creditori che ritenessero di essere pregiudicati dalla confusione dei patrimoni a dimostrazione del fatto che l'ordinamento non permette che un obiettivo di tal fatta possa determinarsi solo in ragione della formazione di una volontà maggioritaria.

Pertanto, la proposta di concordato con cessione parziale dei beni ai creditori è affetta da illiceità perché la società non può allo stesso tempo beneficiare dell'effetto esdebitatorio

previsto dalla normativa concorsuale (che comporta la liberazione definitiva del residuo non pagato anche nei confronti dei creditori di minoranza dissenzienti) e cedere solo in parte a quegli stessi creditori il proprio patrimonio (in questo senso cfr. anche T. Roma 29.7.2010, rel. Norelli).

La tesi che si sostiene appare ulteriormente confermata anche dalla recente novella di cui al d. l. 22.6.2012, n. 83, in tema di concordato preventivo, destinata ad entrare in vigore nei trenta giorni successivi alla conversione.

Con il citato provvedimento di urgenza si introduce una regolamentazione del c.d. concordato in continuità, definito quello che prevede la “prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione”, precisando che questo piano “può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa”.

In altre parole, la norma chiarisce che solo nel caso di concordato in continuità è possibile proporre ai creditori allo stesso tempo la conservazione di parte del patrimonio in capo alla proponente e la cessione degli (altri) asset non strategici, e ciò in un’ottica di favore verso il risanamento dell’impresa. Se ne deduce, a contrario, che laddove il concordato non sia in continuità ma liquidatorio, questa facoltà non è data, e la cessione del patrimonio – a fronte del quale, vale ripeterlo, è previsto l’effetto esdebitatorio della parte di credito non pagato – deve essere integrale.

Chiarito, dunque, come non vi sia spazio per sottoporre al voto dei creditori la convenienza di una proposta di concordato preventivo con cessione parziale dei beni, solo per mera completezza di disamina si osserva come gli indicati vantaggi della soluzione concordataria anche per i creditori delle società Immobiliare Eu. ed Immobiliare A. appaiono comunque oggettivamente insussistenti ove si osservi che il rischio di subire azioni revocatorie fallimentari (peraltro solo accennato ed in alcun modo circostanziato) da parte di altre curatele fallimentari non sembra reale (cfr. in tema di inammissibilità dell’azione revocatoria avverso una curatela fallimentare Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10486 del 12/05/2011) e che,

quanto al profilo del vantaggio consistente nella rinuncia ai crediti da parte di alcuni obbligazionisti, la società Immobiliare A. non ne espone alcuno tra i propri creditori mentre l’attivo ceduto dalla società Immobiliare Eu. alle altre società del gruppo è sensibilmente superiore al valore dei crediti rinunciati.

3. Mancanza di una valida attestazione in ordine alla fattibilità del piano concordatario.

La relazione ex art. 161 l.f. in atti non contiene una attestazione in ordine alla fattibilità del piano concordatario nei termini previsti dalla legge fallimentare, con riferimento a due profili di assoluto rilievo, attinenti: alla valutazione della realizzabilità dei valori immobiliari indicati nella proposta; all’inserimento di una serie di condizioni negative al mancato verificarsi delle quali viene subordinata l’asseverazione.

In ordine al primo profilo, la società proponente ha allegato alla proposta alcune stime dei valori immobiliari dei beni ceduti ai creditori, svolte da un ingegnere incaricato dalla società medesima.

Nella relazione di asseverazione ex art. 161 l.f. l’attestatore dichiara di non essere in grado di apprezzare compiutamente tutti gli elementi in base ai quali si è formato il giudizio dell’esperto, limitando il “controllo ad una verifica di logicità e razionalità del processo di stima, secondo l’apprezzamento di un comune osservatore, escludendo l’espressione di un giudizio di merito circa le valutazioni sviluppate nello specifico dall’esperto”.

Peraltro, nella disamina delle singole valutazioni non mancano rilievi critici quali ad esempio (con riferimento alla attestazione relativa alla società Immobiliare Europea):

- l’immobile in Cerratina di Pianella, valore 4.160.000,00, a proposito del quale si deduce che “il perito evidenzia come l’appetibilità del bene...è senza dubbio scarsa....ciononostante il perito ritiene di non dover procedere ad un abbattimento del valore di stima cui è addivenuto”;

- il capannone in Brescia, valore 5.600.000,00 a proposito del quale si deduce che “lo scrivente ha proceduto a verificare la coerenza dei valori di realizzo unitari individuati dal perito con quelli pubblicati

dall'agenzia del territorio riscontrando come l'esperto individui un valore di realizzo al metro quadro mediamente superiore del 30%".

Sul punto, osserva il Collegio come l'attestatore non possa demandare il giudizio sulla fattibilità di una proposta concordataria (o di parte di essa) ad altro soggetto: più precisamente, ciò che è richiesto all'attestatore è, quanto meno, una esplicita assunzione di responsabilità in ordine all'operato del terzo (nella specie, il perito immobiliare) ossia che l'asseveratore faccia proprie le analisi e le conclusioni svolte dal perito al fine di rendere il giudizio conclusivo sulla fattibilità del piano. E' la stessa disciplina concorsuale a rendere necessaria tale assunzione laddove ritiene non sufficiente l'allegazione di una perizia di parte che riferisca sui valori degli asset dell'attivo esigendo la presenza di una asseverazione sulla fattibilità da parte di un professionista che abbia le caratteristiche di cui all'art. 161 l.f., ulteriormente rafforzate – il punto merita di essere evidenziato - in termini di indipendenza dalla società proponente con il già citato d.l. 83/2012.

Nel caso di specie, quindi, manca del tutto una asseverazione sulla realizzabilità dei valori immobiliari descritti nel piano, atteso che in atti vi sono:

- a) una perizia di parte resa da un ingegnere;
- b) una asseverazione ex art. 161 l.f. nella quale: 1) si dichiara espressamente di non prendere posizione sul merito della perizia (dunque, sulla congruità dei valori); 2) non è contenuta una assunzione di responsabilità in ordine all'operato del perito; 3) si evidenziano criticità nelle stime di alcuni immobili; 4) si inserisce, nelle conclusioni, il mancato raggiungimento dei valori di stima tra le condizioni cui viene subordinata l'attestazione conclusiva.

La difesa delle società proponenti ha prodotto, in allegato alla memoria depositata in udienza, una integrazione alla perizia al fine di giustificare il mancato abbattimento dei valori immobiliari in ordine ai quali l'asseveratore ha espresso le citate perplessità.

L'argomento difensivo, tuttavia, non ha pregio, perché in questa sede al Collegio non è dato accertare, laddove l'asseverazione sia condizionata o contenga notazioni critiche

rispetto alla fattibilità della proposta concordataria, se detti rilievi siano o meno fondati: l'articolo 161 l.f., al fine di accelerare la fase di ammissione al concordato preventivo, ha demandato ad un professionista una verifica preliminare sulla fattibilità della proposta concordataria, prevedendo in capo al Tribunale un controllo limitato alla coerenza e completezza delle motivazioni addotte dall'asseveratore (cfr. in tal senso Cass. 25.10.2010, n. 21860; Cass. 14.2.2011, n. 3586); laddove, quindi, la proposta di concordato sia corredata da una asseverazione che essa stessa non attesti in modo adeguato (per carenza obiettiva di motivazione ovvero perché, come nella specie, non vi sia in effetti un deficit argomentativo bensì l'asseveratore mostri di non condividere le risultanze della stima) la fattibilità della proposta, il Tribunale non può che limitarsi a registrare l'assenza di un requisito di legge e provvedere ai sensi dell'articolo 162 l.f.

In ordine al secondo profilo (l'esistenza di condizioni) osserva il Collegio come l'attestazione sia espressamente subordinata al mancato avveramento di una serie di condizioni negative (irrealizzabilità effettiva sul mercato dei valori immobiliari assunti in perizia; ritardata consegna degli immobili alle società concedenti il leasing; possibilità che l'acquirente con contratto preliminare non avente data certa di alcuni immobili ceduti ai creditori possa dolersi per la mancata esecuzione dei medesimi; andamento sfavorevole degli indici sottostanti alcuni strumenti finanziari derivati previsti nei contratti sottoscritti dalle società; sussistenza di ulteriori debiti verso l'erario alla luce di un verbale di constatazione che la società, sulla base di un parere del prof. Lupi, ritiene infondato). L'asseveratore ha precisato ulteriormente che, ove tutte le condizioni negative indicate si realizzassero, il concordato diverrebbe del tutto infattibile; ove solo taluna (ma non tutte) dovesse verificarsi, il concordato potrebbe realizzare percentuali di pagamento dei creditori inferiori a quelle indicate.

La difesa delle società proponenti ha sostenuto che una attestazione di fattibilità, avendo natura di giudizio prognostico, ben può contenere condizioni e/o contemplare eventi

futuri ed incerti dal cui verificarsi far discendere il successo o l'insuccesso del piano concordatario.

L'argomento difensivo, tuttavia, pur suggestivo, non è nel caso di specie condivisibile.

E' senza dubbio vero che l'attestazione ex art. 161 l.f., risolvendosi in una valutazione sulla realizzabilità di eventi futuri, non può non scontare margini di incertezza o ipoteticità, al punto che una asseverazione che attestasse, senza margine di dubbio alcuno, la realizzabilità di un piano concordatario potrebbe addirittura apparire sospetta.

Ciò che rileva, tuttavia, è il modo con il quale gli eventi futuri ed incerti vengono contemplati e valutati dall'asseveratore.

L'asseveratore può dedurre un evento (nel caso in esame: la possibilità di realizzare i valori immobiliari indicati nella stima) come futuro ed incerto e farne oggetto di una condizione di fattibilità del piano; l'asseveratore può dedurre il medesimo evento ed esprimere, con motivazione adeguata e completa e pur senza negare l'esistenza di margini di incertezza, un giudizio di verosimiglianza in ordine al fatto che quell'evento possa in futuro realmente realizzarsi.

Nel primo caso, l'asseverazione sulla fattibilità non potrà ritenersi validamente resa; nel secondo caso, al contrario, il giudizio del professionista, risolvendosi in una positiva valutazione in termini probabilistici sulla realizzabilità di un evento (valutazione che, evidentemente, presupporrà anche l'espressione di motivazioni più circostanziate con assunzione di responsabilità maggiori rispetto alla prima ipotesi) soddisfa il requisito richiesto dalla legge.

Nella specie, manca un giudizio prognostico positivo, sia pure in termini – necessariamente – probabilistici, su tutti gli eventi dedotti in condizione (al contrario, la prognosi su uno di essi, quello afferente la realizzabilità dei valori immobiliari stimati, è sfavorevole) e pertanto una asseverazione soggetta sic et simpliciter a condizioni non può essere positivamente delibata dal Collegio.

Quanto alla possibilità che il concordato possa comunque compiersi, sia pure con percentuali di soddisfacimento inferiori, laddove non tutte le condizioni negative si dovessero verificare

(aspetto sottolineato dalla difesa delle ricorrenti) osserva il collegio come si tratti di argomento irrilevante perché non incide in alcun modo sulle valutazioni appena svolte in ordine alla mancanza di una attestazione di fattibilità del concordato: la proposta concordataria deve apparire, al momento dell'ammissione ed alla luce della relazione e delle motivazioni dell'asseveratore, integralmente fattibile (cioè integralmente realizzabile secondo un criterio probabilistico) atteso che il giudizio di fattibilità richiesto dalla legge (art. 161 l.f.) riguarda la proposta concordataria nei termini ed in relazione agli obiettivi – tutti - in essa contenuti, a nulla rilevando che possa, in ipotesi, sopravvivere anche nel caso in cui alcune tra le condizioni negative dovessero effettivamente avere luogo. Del tutto differente, invece, è il caso in cui sia il commissario giudiziale a sollevare dubbi in ordine alla realizzabilità del piano concordatario: in questa ipotesi spetterà ai creditori decidere, mediante il voto, se condividere la tesi del commissario (negando, evidentemente, il consenso alla proposta) ovvero scommettere sulla possibilità di piena realizzazione del programma concordatario nei termini in cui è stato prospettato ed asseverato, esprimendosi favorevolmente su di esso (cfr. in tal senso Cass. 13817/2011).

Tutte le proposte di concordato congiuntamente presentate, quindi devono essere dichiarate inammissibili.

P.Q.M.

1) dichiara inammissibile la proposta di concordato avanzata da If. s.r.l. in liquidazione; Immobiliare Eu.s.r.l. in liquidazione; Immobiliare A. s.r.l. in liquidazione; DP D. Periodici s.r.l. in liquidazione; Tc.s.r.l. in liquidazione; Casa di Spedizioni C. T. s.r.l. in liquidazione; L. Holding s.r.l. in liquidazione; Media C. s.r.l. in liquidazione; P. Scarl in liquidazione; Nuova C. Informatica s.r.l. in liquidazione; Codesit s.r.l. in liquidazione;

2) manda alla cancelleria per la creazione di autonomi fascicoli con riferimento alle istanze di fallimento avanzate dal Pubblico Ministero nei confronti di tutte le società del gruppo, inserendo in ciascuno di essi copia del ricorso per concordato preventivo; copia del verbale dell'udienza del 16.7.012 nella quale il Pubblico

Ministero ha avanzato istanza di fallimento;
copia del presente provvedimento;

3) provvede sulle istanze di fallimento del
Pubblico Ministero come da separati
provvedimenti.

Così deciso in Roma, 18 luglio 2012

Depositato il 25 luglio 2012

IL CASO.it